

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-693	del 31/08/2018
Oggetto	Direzione Amministrativa. Adesione alla Convenzione Intercent-ER relativa alla fornitura di gas naturale 14-3	
Proposta	n. PDTD-2018-695	del 30/08/2018
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Area Patrimonio E Servizi Tecnici	
Dirigente proponente	Ing. Candeli Claudio	
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio	

Questo giorno 31 (trentuno) agosto 2018 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Adesione alla Convenzione Intercent-ER relativa alla fornitura di gas naturale 14-3

RICHIAMATA:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 127 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2018."
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2018."

PREMESSO:

- che l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata "Intercent-ER", ha espletato nel rispetto dei principi comunitari in materia di scelta del contraente una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per tutte le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna incluse le Aziende Sanitarie, denominata Gas Naturale 14-3;
- che l'Agenzia Intercent-ER ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Edison Energia S.p.A., sede legale in Milano, via Foro Buonaparte n. 31 P. IVA 08526440154, con la quale ha stipulato apposita convenzione in data 08.08.2018 contenente tutti i termini e le condizioni della fornitura di gas naturale, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO:

- che la L.R. n. 11 del 2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", ed in particolare gli artt. 19 "Costituzione della struttura regionale di acquisto" e 21 "Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato" dispone l'utilizzo delle convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale da parte di Arpae Emilia-Romagna;

RILEVATO:

- che l'Area Patrimonio e Servizi Tecnici ha aggiornato l'elenco delle utenze attive presso le sedi dell'Agenzia, allegato sub B) alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che l'adesione alla convenzione comporterà un costo annuale presunto pari ad euro 103.819,33 riferito al prezzo del gas naturale per metro cubo (c.d. tariffa amministrata), al netto degli oneri ulteriori (es. accise, addizionali locali) e dello sconto offerto in gara, oltre agli oneri fiscali, e calcolato inserendo il consumo annuo presunto espresso in metri cubi nel foglio di calcolo messo a disposizione per gli ordini di fornitura;

- che la spesa annua complessiva per i consumi di gas naturale, stimati sulla base dei costi registrati nell'ultimo esercizio, comprensivi degli oneri ulteriori (es. accise, addizionali locali) ammonta indicativamente ad euro 300.000,00 oltre IVA, per un totale di euro 366.000,00;

RILEVATO:

- che il contratto relativo alla fornitura suddetta, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, avrà validità dal 1/10/2018 al 30/09/2019;
- che il valore complessivo dell'ordinativo, pari ad euro 103.819,33 (oltre IVA), è presunto e destinato unicamente a stimare il fabbisogno di gas naturale e non comprende le variazioni della tariffa secondo i termini stabiliti in convenzione e le altre variabili legate ai costi (es. imposte erariali, regionale, ecc.), che saranno comunque incluse dal Fornitore in fattura;
- che è stato acquisito il seguente CIG derivato di calcolo messo a disposizione per gli ordini di fornitura: 7610661423;
- che la spesa annua complessiva per i consumi di gas naturale, stimati sulla base dei costi registrati nell'ultimo esercizio, comprensivi degli oneri ulteriori (es. accise, addizionali locali) ammonta indicativamente ad euro euro 300.000,00 oltre IVA, per un totale di euro 366.000,00;

RITENUTO:

- per quanto sopra esposto, di aderire alla convenzione stipulata in data 25/07/2017 dall'Agenzia regionale Intercent-ER. con Edison Energia S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28/2007 e dell'art. 21 della L.R. n. 11 del 2004;
- di demandare alla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Elena Bortolotti, in quanto Punto Ordinante per Arpaè già registrato al sistema Intercent-ER, la sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura di gas naturale, per un consumo complessivo presunto di mc 349.772 corrispondente ad un valore pari a euro 103.819,33 (oltre IVA e altri oneri);
- di individuare quale Responsabile Operativo dell'Amministrazione il Dott. Alberto Bortolotti dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, in quanto soggetto designato a ricevere le informazioni relative al contratto che si andrà ad instaurare con Edison Energia S.p.A ;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Claudio Candeli, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è proceduto a nominare responsabile del procedimento, l'Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;

DATO ATTO altresì:

- del parere di regolarità contabile di cui all'art. 8 comma 4 del Regolamento sul decentramento amministrativo, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di aderire per i motivi in premessa esposti, alla convenzione “Gas naturale 14-3” stipulata in data 08/08/2018, tra Intercent-ER e Edison Energia S.p.A, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto sub A), concernente la fornitura di gas naturale, per le utenze esistenti presso le sedi dell'Agenzia elencate nel modulo sub B) allegato al presente atto;
2. di demandare alla Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Elena Bortolotti, in quanto Punto Ordinante per Arpae già registrato al sistema Intercent-ER, la sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura di gas naturale, per un consumo complessivo presunto di mc 349.772 corrispondente ad un valore pari a euro 103.819,33 (oltre IVA e altri oneri);
3. di dare atto che il CIG derivato riferito al suddetto ordinativo è il seguente: 7610661423;
4. di individuare quale Responsabile Operativo dell'Amministrazione il Dott. Alberto Bortolotti dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, in quanto soggetto designato a ricevere le informazioni relative al contratto che si andrà ad instaurare con Edison Energia S.p.A;
5. di dare atto che il costo complessivo presunto, relativo al presente provvedimento, per il periodo 1/10/2018–30/9/2019, avente natura di "Utenze", ammonta ad euro 366.000,00 (IVA e altri oneri inclusi) ed è suddiviso come segue: esercizio 2018 (1/10/2018–31/12/18 per la quota parte di euro 91.500,00 compresi nel budget annuale, esercizio 2019 (1/1/2019–30/9/3019) per la quota parte di euro 274.500,00 compresi nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento ai centri di responsabilità dei Nodi Operativi e dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)



**APPALTO SPECIFICO PER FORNITURA DI GAS NATURALE 14-3 PER GLI ENTI
LOCALI E LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A
SEGUITO DI ISTITUZIONE DI SDA ENERGIA ELETTRICA VERDE E GAS
NATURALE**

CONVENZIONE

CIG 7573126546

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 14-3

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Via dei Mille n. 21, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni;

E

Edison Energia S.p.A., sede legale in Milano, via Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 08526440154, P. IVA 08526440154, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Foro Buonaparte n. 31, in persona del procuratore Davide Macor, giusti poteri allo stesso conferiti da atto di procura n. 169.625 REP. e 30.698 RACC. notaio Alfonso Colombo in Milano (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

a) Che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

c) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

d) che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per la fornitura di gas naturale 14, mediante procedura ristretta a seguito di istituzione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), bandito con Bando UE 2017/S 058-107483 del 23.03.2017 ed a seguito dell'attivazione di Appalto Specifico indetto con Determinazione del Direttore Intercent-ER n. 217 del 17/07/2018;

e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a eseguire la fornitura oggetto della presente Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dalla documentazione di gara di cui al succitato Appalto Specifico, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

g) che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone

fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da copia di visura camerale, nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

h) che il Fornitore ha presentato apposita cauzione definitiva rilasciata da Unione di Banche Italiane S.p.A. con polizza n° 54281/514;

i) che il Fornitore ha presentato apposita copia della polizza R.C.T., a copertura dei rischi connessi all'attività contrattuale;

j) che il Fornitore ha presentato copia delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico relative alla vendita del gas naturale;

k) che il fornitore ha indicato i nominativi ed i recapiti dei referenti nella Regione Emilia-Romagna;

l) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione dei relativi Ordinatori di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Amministrazioni contraenti:** tutte le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia Romagna, incluse le Aziende Sanitarie, che intendono utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia;
- b) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, il Consorzio o la Rete risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinatori di Fornitura;

- d) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
- a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni contraenti. Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'Articolo "Modalità e termini di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a eseguire la fornitura di gas naturale, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari al valore a base d'asta della gara.
3. Gli Ordinativi di fornitura emessi dagli Enti Locali contraenti avranno **durata dall'1 ottobre 2018 fino al 30 settembre 2019**.
4. Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle Aziende sanitarie contraenti avranno **durata dall'1 gennaio 2019 al 30 settembre 2019**.
5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
6. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
7. L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
8. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo secondo quanto stabilito dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
9. L'Agenzia potrà richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, una variazione nei termini posti dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo art. 6.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione da Intercent-ER e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti in via telematica, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. Il Sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. In concomitanza con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni contraenti invieranno al Fornitore la lista dei Punti di riconsegna (PdR) ed i relativi consumi presunti relativi al periodo di validità dell'Ordinativo di fornitura.
5. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione ha durata fino al **30 aprile 2019.**
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione per emettere Ordinativi di

Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.

5. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale riportato nel seguito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi a quanto indicato nella documentazione di gara e nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
5. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
6. Resta espressamente inteso che l'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Ogni Amministrazione può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

7. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinatori di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) assistere le Amministrazioni contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) eseguire la fornitura di gas e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - c) eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinatori di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - e) predisporre e trasmettere all'Amministrazione Contraente, a due mesi dal termine dell'Ordinativo di fornitura, il documento Allegato 6 "Dati di sintesi" in formato open pena l'applicazione delle penali.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i Punti di consegna e Punti di Riconsegna indicati dalle Amministrazioni contraenti al momento della sottoscrizione degli Ordinatori di fornitura.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere attivata dal Fornitore con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.
2. Per l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nel termine previsto per la data di attivazione della fornitura, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.
3. In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Amministrazioni contraenti dovranno emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica.

Articolo 12 - Servizi connessi

Oltre alla fornitura di gas naturale oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo per la fornitura. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono:

- A. **Servizio di reportistica:** il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, in allegato a ciascuna fattura, un Report nel rispetto delle modalità e caratteristiche riportate nel Capitolato Tecnico. Inoltre il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Contraente il documento Allegato 6 "Dati di sintesi", completo di tutte le informazioni riportate nello stesso Allegato e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al **30 settembre 2019** (termine dell'Ordinativo di fornitura), nel rispetto dei termini e delle modalità riportate nel Capitolato Tecnico.
- B. **Call Center:** Il Fornitore ha l'obbligo di attivare un servizio in grado di fornire alle Amministrazioni contraenti informazioni relative alle forniture comprese nella Convenzione, alle modalità di attivazione della fornitura, alle modalità di inoltro dei reclami. Qualora tale servizio non sia già prestato da una centrale operativa in essere presso il Fornitore, questi deve attivare, entro la data di stipula della Convenzione, un numero verde con chiamata gratuita a disposizione del

personale delle Amministrazioni contraenti, un numero di fax ed un indirizzo e-mail, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi.

In aggiunta a quanto sopra richiesto e alle altre condizioni specifiche inerenti la fornitura riportate nella documentazione di gara, il Fornitore può rendere fruibile alle Amministrazioni Contraenti un'area del proprio sito, dove potrà rendere disponibili informazioni relative allo stato di attivazione dell'Ordinativo, collocare le fatture, inserire i documenti di reportistica ecc. Si dà evidenza che tale servizio in ogni caso non è sostitutivo, salvo diverso accordo con l'Amministrazione contraente, di alcuno dei servizi/modalità espressamente riportati nella documentazione di gara. Le modalità di profilazione e di accesso a detta area da parte delle Amministrazioni contraenti verranno concordate direttamente con il Fornitore.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati applicando i prezzi offerti dal Fornitore, nel rispetto delle modalità e delle informazioni riportate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, per le seguenti tipologie:
 - il prezzo unitario offerto per Sm³, **pari ad euro 0,27447**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per la fornitura di gas naturale per le **categorie d'uso non termiche**;
 - il prezzo unitario offerto per Sm³, **pari ad euro 0,29682**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per la fornitura di gas naturale per le **categorie d'uso termiche ≤ 1.000.000 Sm³**;
 - il prezzo unitario offerto per Sm³, **pari ad euro 0,29682**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per la fornitura di gas naturale per le **categorie d'uso termiche > 1.000.000 Sm³**.
2. In fattura il Fornitore dovrà riportare il dettaglio dei corrispettivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni

emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. L'Agenda non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni contraenti.

Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi

I prezzi della fornitura verranno adeguati secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico.

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato dall'Amministrazione contraente e dovrà essere intestata e spedita alla medesima Amministrazione, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenda potrà essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture
3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi e nel rispetto della normativa vigente.
4. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'articolo 1283 c.c..
5. Eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate, salvo diverso accordo con l'Amministrazione, con specifiche fatture.
6. Il processo di fatturazione comprensivo di eventuali conguagli dovrà essere completato entro il 31 gennaio 2020, salvo eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente a tale data da parte del distributore e quindi non ascrivibili al Fornitore.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000000000014, presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Agenzia di Via Santa Margherita 12/14 – 20121 MILANO, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/IT, CINIT/G, A.B.I./01005, C.A.B./01600, IBAN/ IT93G0100501600000000000014.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione,

anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle prestazioni dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia.
10. Nel caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, rimane ferma la facoltà per il Fornitore di procedere in conformità a quanto previsto dal TIMG.
11. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
12. Il Fornitore dovrà effettuare la fatturazione elettronica secondo le modalità indicate sul sito dell'Agenzia nell'Area Dematerializzazione Acquisti (<http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/aree/dematerializzazione-acquisti>).

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni Contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla

Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.

7. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Agenzia e dell'Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 - Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore, rispetto alla Data di

Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e dagli atti di gara. In tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Per la mancata operatività del Call Center di cui al precedente articolo 12, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Intercent-ER una penale pari a 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni settimana di mancata operatività.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 12 per la trasmissione del Report mensile, l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo della Convenzione/Ordinativo di Fornitura e fino alla produzione del documento richiesto.
4. Per la mancata trasmissione del documento Allegato 6 Dati di sintesi di cui all'articolo 13 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico, le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 0,3 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo e fino alla produzione del documento stesso.
5. Per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non corrisponde al servizio erogato, le Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale dalla data di ricezione della fattura errata sino alla data in cui non riceveranno la fattura in modo corretto.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero la Agenzia, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura *de quo* inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione o dall'Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine

massimo di giorni 7 (sette) naturali e consecutivi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinatoivo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia rilasciata in data 02/08/2018 da Unione di Banche Italiane S.p.A. n.54281/514 di importo pari ad Euro 637.143,75 (seicentotrentasettemilacentotrentatré/75).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r, dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinario di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti

- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - e) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - i) in caso di gravi violazioni ostative dell'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
 - j) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi
 - k) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
4. L'Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente, anche in corso all'atto di stipulazione della presente Convenzione, risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - i) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni contraenti abbiano risolto il proprio Ordinatoivo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore

si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
9. L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni contraenti in ossequio a quanto previsto dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, non venga rilasciato. A tal fine le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 110, D.Lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

Articolo 22 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 23 - Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d, punto 2, del D. Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
3. Ai sensi del comma 13 del suddetto articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, le Amministrazioni contraenti, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, riconoscono al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Potranno essere oggetto di tale cessione, pertanto, anche i crediti che devono venire a maturazione (c.d. crediti futuri) dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura. I suddetti atti di cessione dovranno contenere, inoltre, i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei Punto/i di Consegna/Riconsegna.
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Stefano Schipsi il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico 02 62227470, numero di fax 02 62228202, indirizzo e-mail: stefano.schipsi@edison.it, pec: gare.edisonenergia@pec.edison.it

Articolo 26 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 27 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, è competente in via esclusiva il foro della Amministrazione Contraente.

Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).
5. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Tale Convenzione è soggetta a registrazione.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, imposte di registro, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

Articolo 30 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti.

Articolo 31 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 32 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
4. Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che ARERA dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

AGENZIA INTERCENT-ER
(Firmato digitalmente)

IL FORNITORE
EDISON ENERGIA SpA
(Firmato digitalmente)

IDENTIFICATIVO ORDINE	NUMERO ORDINE
	LOTTO
	CIG Gara
	QUANTITA' ORDINATA (smc)
DATI ANAGRAFICI REFERENTE	CF REFERENTE
	NOME REFERENTE
	TELEFONO REFERENTE
	EMAIL REFERENTE
	EMAIL AMMINISTRAZIONE
	EMAIL PEC AMMINISTRAZIONE
	REGISTRAZIONE AL SITO EDISON
DATI FORNITURA	REMI
	PDR
	INDIRIZZO
	NUMERO CIVICO
	COMUNE/LOCALITA'
	PROVINCIA
	CAP
DATI TECNICI	CLASSE MISURATORE
	MATRICOLA CONTATORE
	CATEGORIA D'USO
	ENERGIA TOTALE STIMATA(smc)
	MERCATO DI PROVENIENZA
	DISTRIBUTORE LOCALE
	ATTUALE FORNITORE
	DATA ATTIVAZIONE
	CONSUMO PREGRESSO FISCALE (smc)
	TIPO UTILIZZO

DATI ANAGRAFICI CLIENTE	CAPACITA' GIORNALIERA
	RAGIONE SOCIALE
	P.IVA
	CODICE FISCALE
	INDIRIZZO
	NUMERO CIVICO
	COMUNE/LOCALITA'
	PROVINCIA
	CAP
DATI FATTURAZIONE	INTESTAZIONE
	INDIRIZZO
	NUMERO CIVICO
	COMUNE/LOCALITA'
	PROVINCIA
	CAP
	FATTURA ELETTRONICA
	CODICE UNICO UFFICO (IPA)
	CF FATTURA ELETTRONICA
	CIG DERIVATO
	FATTURA AGGREGATA
	MODALITA' AGGREGAZIONE
	CENTRO DI COSTO
	TRATTAMENTO IVA
	SPLIT PAYMENT
	TRATTENUTA 0,5% DPR N. 207/2010
	AGEVOLAZIONE ACCISE
	TIPO DI SPEDIZIONE
	EMAIL SPEDIZIONE
	MODALITA' PAGAMENTO
	COMUNICAZIONE RECESSO
	GIORNI DI PREAVVISO RECESSO
	CONTATORE A COTTIMO
	EVENTUALI NOTE

Inserire numero ordine restituito dal portale di acquisto
Inserire il lotto di appartenenza come da convenzione
Inserire il codice CIG della gara
Inserire totale consumo annuo, deve coincidere con il totale inserito sul portale di acquisto
Si riferisce alla persona fisica che inserisce l'ordine
Si riferisce alla persona fisica che inserisce l'ordine
Si riferisce alla persona fisica che inserisce l'ordine
Si riferisce alla persona fisica che inserisce l'ordine
Inserire email amministrazione per eventuali contatti
Inserire email pec amministrazione per eventuali contatti
L'amministrazione (con email amministrazione) sarà registrata per l'accesso al portale Edison
Codice identificativo della Cabina
Punto di Riconsegna. Se DIRETTO non compilare
Toponimo + indirizzo
Se privo di numero civico inserire SNC
Comune/Località (solo città, non frazioni)
Sigla provincia
CAP
Indicare il codice del misuratore
Codice identificativo del contatore
Indicare l'utilizzo inserendo solo il codice (es. C1) C1 Riscaldamento (Componente Termica) C2 Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (Componente Non Termica) C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (Componente Termica) C4 Uso condizionamento (Componente Non Termica) C5 Uso condizionamento + riscaldamento (Componente Termica) T1 Uso tecnologico (artigianale industriale) (Componente Non Termica) T2 Uso tecnologico + riscaldamento (Componente Termica)
Il totale deve corrispondere all'energia richiesta in ordinativo
Indicare il mercato di provenienza Fornitore Ultima Istanza Default Libero
Indicare uno dei distributori presenti nel foglio distributori locali
Indicare uno dei fornitori presenti nel foglio fornitori
gg/mm/anno
Da inserire solo se cogenerazione (unità di misura smc)
Indicare utilizzo: DOMESTICO PUBBLICO USI_DIVERSI COND_DOM

Consumo contrattualmente impegnato espresso in smc/giorno
Ragione sociale
P.IVA (11 cifre)
Codice Fiscale (11 cifre)
Toponimo + indirizzo
Se privo di numero civico inserire SNC
Comune/Località (solo città, non frazioni)
Sigla provincia
CAP
Ragione Sociale o ente che compare in fattura
Toponimo + indirizzo
Se privo di numero civico inserire SNC
Comune/Località (solo città, non frazioni)
Sigla provincia
CAP
Si/No
Codice entre presente su IPA
Codice Fiscale (11 cifre) presente su IPA
Codice Identificativo Gara Derivato fornito da AVCP
Si/No per fattura unica
Modalità di aggregazione dei PDR
Centro di costo
10/22/esente (ricordiamo che l'agevolazione verra accettata solo con compilazione del modulo D, corredato da una copia di una documento di identità valido)
Si/No
Si/No
Inseri SI o NO (ed eventualmente compilare il modulo e corredarlo da una copia di una documento di identità valido e dalla documentazione descritta nel modulo)
Cartacea (fattura spedita per posta cartacea)
Email (invio automatico dell'avviso di emissione documento)
All (invio della fattura cartacea e dell'email)
Da compilare con invio Email o All (esclusivamente per l'invio dell'avviso di emissione della fattura)
Bonifico/Sepa (ricordiamo che il pagamento Sepa dovrà essere correlato da modulo e corredato da una copia di una documento di identità valido)
SI (GIA' INVIATA COMUNICAZIONE ALL'ATTUALE FORNITORE) SI (OCORRE INVIARE COMUNICAZIONE ALL'ATTUALE FORNITORE/AL SII) NO (NON OCCORRE, IN SCADENZA CONTRATTO)
Giorni di eventuale preavviso recesso pattuiti con l'attuale trader (21, 30, 60, 90 giorni)
Specificare se il contatore dovrà essere fatturato con consumi forfettari
Eventuali note

SI
SI, SE FATTURAZIONE ELETTRONICA "SI"
SI, SE FATTURAZIONE ELETTRONICA "SI"
SI
SI
SI, SE FATTURA AGGREGATA "SI"
NO
SI
NO
SI
SI
SI, SE OCCORRE INVIARE COMUNICAZIONE ALL'ATTUALE FORNITORE/AL SII
SI
NO

Distributori

2I RETE GAS
2i RETE GAS SPA
A T.R. A TUTTA RETE SRL
A.E.S. FANO DISTRIBUZIONE GAS SRL
A.I.M. SERVIZI A RETE SRL
A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SPA
A.M.G. SCPA
A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA
A.S.GA AZIENDA SERVIZI GAGGIANO SRL
A.S.M. CODOGNO SPA
A.S.S.M. AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA
A.S.SE.M. SPA
A2A RETI GAS SPA
ACAM GAS SPA
ACEGASAPSAMGA SPA
ACOS RETI GAS SRL
ACQUAMBIENTE MARCHE SRL
ACQUI RETE GAS SRL
ACSM-AGAM RETI GAS-ACQUA SPA
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
AGES SPA
AGSM DISTRIBUZIONE SPA
AIM VICENZA SPA
ALTO GARDA SERVIZI SPA
ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS SRL
AMAG RETI GAS SPA
AMALFITANA GAS SRL
AMEA SPA
AMG ENERGIA SPA
AMGAS SPA
ANAPO GAS SRL
ANGIZIA MULTISERVICES SRL
AP RETI GAS S.P.A
AP RETI GAS SPA
AQUAMET SPA
AS RETIGAS SRL
ASEC SPA
ASM DISTRIBUZIONE GAS SRL
ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA
ASM VOGHERA SPA
ASMT SERVIZI INDUSTRIALI SPA
ASP AZIENDA SERVIZI POLVERIGI SRL
ASPEM SPA
ASPM SORESINA SERVIZI SPA
ASSISI GESTIONI SERVIZI SRL
ASTEA SPA
ATAC CIVITANOVA SPA

ATENA SPA
AUSA MULTISERVIZI SRL
AUTOGAS NORD SPA
AZIENDA ENERGETICA SPA
AZIENDA ENERGETICA SPA - ETSCHWERKE AG
AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA SPA
AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE SPA
AZIENDA MUNICIPALE DEL GAS SPA
AZIENDA SERVIZI DI BRESSANONE SPA
AZIENDA SERVIZI INTERCOMUNALI MULTISERVICES SRL
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA
AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA
B.B.S. BASSA BRESCIANA SERVIZI SRL
BA.SE. SRL
BASENGAS SRL
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
BITRIGAS SRL
BLU RETI GAS SRL
BRESCIANA INFRASTRUTTURE GAS SRL
BRONI-STRADELLA SPA
BUSSETO SERVIZI SRL
C.O.GAS SRL
CAMASTRAGAS S.R.L.
CARECINA GAS SRL
CARONNO PERTUSELLA SERVIZI SRL UNIPERSONALE
CASIRATE GAS SRL
CBL DISTRIBUZIONE SRL
CENTRIA RETI GAS
CENTRIA SRL
CH4 LIZZANO SAS DEL RAG. FEDERICO BONUCCI & C.
CIS GAS SRL
CITIGAS SOCIETA' COOPERATIVA SPA
CNEA SUD SRL
CO.I.ME.PA SRL
CO.M.E.S.T. SRL
CO.RI.ME. COMPAGNIA RICERCHE METANO SRL
COGESER SPA
COMPAGNIA GENERALE METANODOTTI SRL
COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS SPA
COMUNE DI NANTO
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA
COMUNE DI SCERNI
COMUNE DI SONA
CONDOTTE NORD SPA
CONSORZIO GESTIONE RISORSE DELLA VALLE PELIGNA SRL
CONSORZIO SIMEGAS
COOP. POMILIA GAS SCRL

COSEV SERVIZI SPA
COSVIM SOC. COOP.
COSVIM SOCIETA' COOPERATIVA
CPL DISTRIBUZIONE SRL
D.I.M. GAS SRL
DISTRIBUZIONE GAS BADANO SRL
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE SRL
DOLOMITI RETI SPA
E.T. ENERGIA E TERRITORIO SERVIZI TECNOLOGICI SRL
EAP SRL
EBGAS SRL
EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS SPA
EDISON D.G. SPA
EDMA RETI GAS SRL
EDYNA SRL
EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE SPA
ENERCO DISTRIBUZIONE SPA
ENERGETICA SRL
ENERGIE OFFIDA SRL
EROGASMET SPA
FERMO A.S.I.T.E. SRL
G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A.
G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA
G.P. GAS SRL
GAS PLUS RETI SRL
GAS PLUS SALSO SRL
GASPIU' DISTRIBUZIONE SRL
GE.S.COM GESTIONE SERVIZI COMUNALI SRL
GELSIA RETI SRL
GENOVA RETI GAS SRL
GESAM SPA
GIGAS RETE SRL
GIUDICARIE GAS SPA
GP INFRASTRUTTURE S.R.L.
GRECANICA GAS SRL
GRITTI GAS RETE S.R.L.
GRITTI GAS RETE SRL
GROSSETO ENERGIA RETI GAS SPA
HERA SPA
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA
INTERLAGA SRL
IREN EMILIA SPA
ISCHIA GAS SRL
ISERA SRL
ITALFLUID SRL
ITALGAS SPA - SOC.ITALIANA PER IL GAS
ITALIMPIANTI SRL
Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A.

JULIA RETE SRL
JULIA RETE SUARL
LARIO RETI GAS SRL
LD RETI SRL
LEnergie SPA
LIGURIA GAS SRL
LINEA DISTRIBUZIONE SRL
LODIGIANA INFRASTRUTTURE SRL
MARCHE MULTISERVIZI SPA
MARIGLIANO GAS SRL
MARSIA DISTRIBUZIONE GAS SRL
MEDITERRANEA ENERGIA SCARL
MEDITERRANEA SRL
MEGARETI SPA
MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA
MELFI RETI GAS SRL
METAEDIL SRL
METAGAS SRL
METAN ALPI VAL CHISONE SRL
METANALPI VALCHISONE SRL
METANO MOBILE SRL
METANO SANT'ANGELO LODIGIANO SPA
METANODOTTI DEL FRIULI SPA
METANOSUD RETI SPA
METANPROGETTI SRL
METEMA GESTIONI SRL
MOLISE GESTIONI SRL
MONTELUONGO GAS SRL
MONTELUPONE ARCALGAS SRL
MONTI AZZURRI SERVIZI TECNOLOGICI SRL
MULTISERVIZI AZZANESE SUARL IN LIQUIDAZIONE
MULTISERVIZI LAMA SRL
MULTISERVIZI S.B. SRL
NATURGAS SRL
NEBRODI GAS S.AGATA SRL
NEBRODI GAS SERVICE SRL
NEDGIA SpA
NOTARESCO GAS SRL
NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS SRL
PASUBIO GROUP SPA
PEDEMONTANA DISTRIBUZIONE GAS SRL
PEDOMONTANA DISTRIBUZIONE GAS
PESCARA DISTRIBUZIONE GAS SRL
PICENO GAS DISTRIBUZIONE SRL
POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL
POMILIA RETI GAS SRL
PORTOCANNONE GAS

PORTOCANNONE GAS SRL
POWERGAS DISTRIBUZIONE SPA
PREALPI GAS SRL
PROTOS SRL
PUBLIRETI SRL
RANTON SRL
REMI DISCATA
RETE GAS FIDENZA SRL
RETE MORENICA SRL
RETI DISTRIBUZIONE SRL
RETI DISTRIBUZIONE SRL
RETI METANO TERRITORIO
RETIPIU' SRL
S.G.M. DISTRIBUZIONE PAVESE SRL
S.I.DI.GAS SPA
SADORI RETI SRL
SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL
SANGRO GAS SRL
SCOPPITO SERVIZI SRL
SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA
SELGAS NET SPA
SERENISSIMA GAS SPA
SERVER SRL
SERVIZI DISTRIBUZIONE SRL
SES RETI SPA
SGL MULTISERVIZI SRL
SGM DISTRIBUZIONE PAVESE SRL
SGR RETI SPA
SIENERGAS DISTRIBUZIONE SRL
SO.GAS SPA
SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE GAS E SERVIZI MONTE URANO SRL
SOCIETA' IMPIANTI METANO S.R.L
SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA
SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PA
SOCIETA' METANODOTTI VALLETANARO SO.MET. SRL
SOCOGAS SPA
SOELIA SPA
SOGIP SRL
STECA SPA
STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENINO SPA
SVILUPPO ENERGIA
SVILUPPO ENERGIA SRL
TEA S.E.I. S.R.L. - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI
TEA S.E.I. SRL
TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI SRL
TISGA SRL
TOSCANA ENERGIA SPA

TRESCORE INFRASTRUTTURE SRL
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA
UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.
UNIGAS DISTRIBUZIONE SRL
UNIGAS SRL
UNISERVIZI SPA
VALENZA RETE GAS SPA
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
VALLE UMBRA SERVIZI SPA
VALNERINA SERVIZI SCPA
VENETA GAS SPA
VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL
VERGAS SRL

Fornitori

2G ENERGIA
3C COMPAGNIA COMMERCIO COMBUSTIBILI SAS DI MUGHERLI SRL
A.B. ENERGIE
A.F. ENERGIA SRL
A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A.
A.S.P.M. COMMERCIALE
A2A BRESCIA - LIBERO
A2A BRESCIA_EXPIRED
A2A ENERGIA S.P.A.
A2A MILANO
ACAM CLIENTI S.P.A.
ACEA ENERGIA SPA
Acea Luce S.p.A.
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.l._EXPIRED
ACEA Pinerolese Servizi S.r.l._EXPIRED
AceaElectrabel Elettricit  S.p.A. (Alpenergie Italia Spa)
ACEAELECTRABEL Spa
AceaElectrabel Trading S.p.A._EXPIRED
ACEGAS APS (Estenergy S.p.A.)
ACEL Service S.r.l._EXPIRED
ACOS ENERGIA S.P.A.
Acoset S.p.A.
Acquirente Unico S.p.A.
Adige Servizi srl
ADRIATICA LUCE&GAS
AE S.P.A
AEB DISTRIBUZIONE S.P.A.
AEB Distribuzione S.p.A.
AEB TRADING SPA
AEM Energia S.p.A.
AEMME LINEA ENERGIE SPA
AEVV ENERGIE S.R.L.
AGAC ENERGIA S.r.l.
AGAM Vendite S.r.l.
AGEA One S.r.l.
AGES TRADE SPA
AGESP Commerciale S.r.l.
AGESP Energia S.p.A.
AGESP ENERGIA SRL
AGESP S.p.A.
Agrigas S.p.A.
AGS Com S.p.A.
AGSM ENERGIA SPA
AGSM Verona S.p.A.
AGSM VERONA S.P.A._EXPIRED
AICE - Approvvigionamento Internazionale Consortile Energetico Scarl

AICE S.r.l.
AIM Vendite S.r.l.
AIM VICENZA ENERGIA S.P.A.
ALEGAS S.R.L.
Alento Gas S.r.l.
AlfaGas Italia S.r.l.
AlfaGas S.r.l.
ALFANO ENERGIA S.P.A.
ALMA ENERGY TRADING
Alpengas S.r.l.
AlpiEnergia Italia S.p.A.
Alseno Servizi S.r.l.
AMAT Energia S.r.l.
AMBROSINO
AMET ENERGIA SRL IN LIQUIDAZIONE
AMG GAS S.R.L.
AMGA Commerciale Spa
AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.
AMGAS S.R.L.
AMGAS BLU S.R.L.
AMGAS S.r.l._EXPIRED
AMIAGAS S.r.l.
AMSP Desio Trading S.p.A.
ANTENORE ENERGIA SRL
AP ENERGIA SPA
APE SRL
Argile Gas S.r.l.
ARGOS ENERGIA SRL
ASA Trade S.r.l.
ASCOTRADE Energia e Servizi S.p.A.
ASEC TRADE S.R.L.
ASM Azienda Servizi Municipalizzati Pomigliano d'Arco
ASM Energia e Ambiente S.r.l. (ASMEA - Brescia)
ASM ENERGIA S.P.A.
ASM Energy S.r.l.
ASM Energy S.r.l._EXPIRED
ASM SET S.R.L.
ASM Vendita e Servizi S.r.l. (Voghera)
ASMEA S.r.l.
ASMU SRL
ASPEM ENERGIA SRL
ASPEM Gas S.r.l.
ASPES GAS S.r.l.
Aspes Gas S.r.l._EXPIRED
ASTEA ENERGIA SPA
ATEL Energia S.r.l.
ATENA S.p.A.
ATENA TRADING SRL

ATERNO GAS & POWER S.R.L.
ATG S.r.l.
AUDAX ENERGIA SRL
AUTOGAS NORD
Aversana petroli S.r.l.
AXOPOWER S.R.L.
AXPO ITALIA S.P.A.
Azienda Consortile Gas S.r.l.
AZIENDA ENERGETICA TRADING S.R.L. - ETSCHWERKE TRADING GMBH
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOPERATIVA
AZIENDA INTERCOMUNALE METANO ENERGIE DEL TERRITORIO S.R.L. IN BREVIATA' "AIMET S.R.L."
AZIENDA LOCALE GAS S.R.L.
AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE ENERGIA S.R.L.
AZIENDA SERVIZI DI BRESSANONE SPA
AZZALINI MARIO C. S.A.S.
B.F.D. ENERGY S.R.L
B.P.P. Gas S.p.A.
B1GAS SRL
BA.CO.GAS
Baiengas Commerciale S.r.l.
Barocco Energia
BASENGAS VENDITA S.R.L.
BBS Gas S.r.l.
Bedino Massimo Donato
BEGAS ENERGY INTERNATIONAL S.P.A. (EX BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL)
Bergamo Energia S.c.p.a.
Best Energy S.r.l.
BG GasCo Italia S.p.A.
BLU GAS METANO SRL
BLU GAS S.p.A.
BLU RANTON S.R.L.
BLUE META SPA A SOCIO UNICO
BLUE' GAS SRL
Bluenergas - BEG S.r.l.
BLUENERGY GROUP S.P.A.
Bluenergy S.r.l.
BLUENERGY SUD S.P.A.
Blumet S.p.A.
BP Italia S.p.A.
BRIA COM S.p.A.
BRONI STRADELLA GAS S.R.L.
BURGO GROUP S.P.A.
C'E' Gas S.r.l.
Calderali Gas S.r.l.
Calolzio Servizi S.r.l.
CAM Energia S.p.A.
CAMER GAS & POWER SRL
CAMPANIA GAS

CAMPANIA GAS S.R.L
Canturina servizi Vendita S.r.l.
CARBOTERMO S.p.A.
CARIO S.r.l.
CARONNO PERTUSELLA METANO SRL UNIPERSONALE
CASIRATE GAS 2 SRL
CAST ENERGIE S.R.L.
CBL SPA
CCR ENERGIA SRL
CEA Centrex Italia S.r.l.
CEG Calore Energia Gas S.c.a.r.l Gavirate
CEM Consorzio Enertgia Metano
Centrogas S.r.l.
Ceresa S.p.A.
CESAP VENDITA GAS S.R.L.
CH4 LIZZANO SAS DEL RAG. FEDERICO BONUCCI & C.
CH4 S.R.L. A SOCIO UNICO
CHE BOLLETTA SRL
Chiara Gaservizi S.p.A.
Chieri Progresso S.r.l
CHINA POWER S.P.A.
CHIURLO
CI.ES. IMPIANTI TECNOLOGICI
CIP LOMBARDIA SRL
CIS GAS CLIENTI S.R.L.
CMV ENERGIA SRL
COGAS Piemonte S.r.l.
COGAS PIU' S.R.L.
COGASPIÙ ENERGIE S.R.L.
COGENPOWER GAS & POWER S.R.L.
COGESER S.p.A._EXPIRED
COIMEPA SERVIZI S.R.L.
COLLINO COMMERCIO S.P.A.
COLSAM ENERGIE S.R.L.
COM e SV S.r.l. Gas&Power
COMMERCIALE GAS & LUCE SRL
Comune di Palù del Fersina
Comune di Sant'Orsola Terme
Comune di Telti
CON ENERGIA SPA
Consiagas S.p.A.
Consorzio Imprese Petroli-CIP
Consorzio Tecnoville
Convenergy Srl
COOP GAS S.R.L
COSVIM ENERGIA S.R.L.
COVIGAS S.r.l.
CPL CONCORDIA S.C.R.L

CR Energia Srl
CREA S.p.A.
Crisgas S.r.l.
Cross S.r.l.
CURA GAS & POWER S.P.A. A SOCIO UNICO
Dalmine Energie S.p.A.
DCPIMPIANTISTICA S.R.L.
DECABO SRL
DIM GAS TRADE S.r.l.
DIMEGAS SRL
DITTA KIRCHLER JOSEF
DM ENERGIA SRL
Dogas s.r.l.
DSE DUFERCO SWISS ENERGY
Dyna Network S.p.A.
E-ST Energy service Team
E.ON ENERGIA S.P.A.
E.T. Energia e Territorio Servizi Commerciali S.r.l.
Eco
ECOENERGIA
ECOGAS SRL
EconGas Italia S.r.l.(2)
ECOSISTEM Gas S.r.l.
EDELWEISS ENERGIA S.P.A.
EDELWEISS SERVIZI ENERGETICI S.R.L.
EDIGAS DUE S.r.l.
EDISON ENERGIA S.P.A.
EDISON SPA
EDLO ENERGY SPA
EDS S.r.l.
EGEA COMMERCIALE SRL
EGERIA SRL
EGL Italia S.p.A.
ELECTRA ITALIA SPA
Electrabel Italia S.p.A.
ELEKTROWERK PREIMS GMBH
ELETTRAGAS S.R.L
ELGASUD S.P.A.
Elyo Italia S.r.l.
EMME2GAS
Emmepi Energy Italia S.r.l.
EN.E.R. TRADING
EN.E.R. Trading S.r.l._EXPIRED
Eneco Energia S.p.A._EXPIRED
ENECO ENERGIA S.r.l._EXPIRED
ENEGAN SPA
Enegen Italia S.r.l.
ENEIDE S.R.L.

ENEL ENERGIA S.P.A.
Enel Servizio Elettrico S.p.A. (E.S.E)
ENEL Trade Spa_EXPIRED
ENER Trading S.p.A.
ENERCOM S.R.L.
Energ S.p.A.
ENERG.IT S.P.A.
Energas Sued Gas S.r.l.
Energiea.com.s.r.l.
ENERGEIA S.r.l.
ENERGETIC S.P.A.
ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS SPA
ENERGETICA SRL
Energetyca S.r.l.
ENERGIA AMBIENTE SERVIZI S.R.L.
ENERGIA AMBIENTE SERVIZI S.R.L.
ENERGIA AZZURRA S.R.L.
ENERGIA E GAS
Energia e Servizi S.r.l.
Energia e Territorio S.p.A.
ENERGIA ITALIANA S.R.L.
Energia Lombarda S.r.l.
ENERGIATTIVA S.R.L.
ENERGRID
Energy Group S.r.l.
Energy Only s.r.l.
ENERGY PROGRESS S.R.L.
ENERGY TIME RETAIL SRL
Energy Trade S.p.A.
ENERPELIGNA S.R.L.
ENERSUD IMPIANTI S.R.L.
ENERTRONICA
ENERXENIA S.P.A.
ENI S.P.A.
Enia Energia (ex Amps Energie)
Enia Energia S.p.A.
ENIA S.p.A (ex AGAC ENERGIA S.r.l.)
ENISERVIZI
ENOI S.P.A.
ENOVA S.R.L.
ENTRACO
EREDI CAMPIDONICO S.P.A.
ERG POWER GENERATION S.P.A.
Ergon Energia S.r.l.
ERMES GAS & POWER SRL
ERRON Energia s.p.A.
ESE GAS S.R.L.
ESPERIA SPA

Estenergy S.p.A. (MERCATO LIBERO ACEGAS)_EXPIRED
Estense Energia
ESTRA ENERGIE S.R.L.
Estra S.r.l.
ETA 3 S.p.A.
ETA 3 S.r.l.
Etra Energia S.r.l.
ETRURIALUCEGAS
EUROGAS S.R.L.
EUROPAGAS SRL
EUROPAM SPA
EUROTHERMO S.P.A.
EUROTRENTINA ENERGIA SRL
Evergas Sud S.r.l.
EVOLVERE S.P.A.
EX.EL. S.r.l.
EXERGIA SPA
Fenice S.p.A.
Fintel Multiservizi S.r.l.
FIORENTINA OIL COMPANY SRL
Fiorenzuola Gas S.r.l.
Flyenergia S.p.A. (ex Optonet)
Folini Gas S.r.l.
FONTEL SPA
Francesco di Cesare Riscaldamenti S.a.s
Fрати Luigi S.p.A.
FREE ENERGIA S.P.A.
FREMAR S.R.L.
FRIZZARIN S.R.L.
G.P. GAS S.R.L.
G.S.E. Gestione Servizi Energetici S.p.A.
GALA S.P.A.
Gas Energy S.r.l.
GAS MARCA S.R.L.
GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A
GAS PIU' SRL
GAS PLUS VENDITE S.R.L.
GAS POLLINO SRL
Gas Riccione S.p.A.
GAS SALES S.R.L.
GAS TRONTO S.R.L.
GAS.COM S.p.A.
GASCO S.p.A.
GASCOM S.p.A.
GASGAS S.r.l.
GasGroup energia S.r.l.
GASWAY S.P.A.
GDF SUEZ ENERGIA ITALIA S.P.A.

GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.
GEAS S.r.l.
GELSIA SRL
GEO NORD EST
GEO S.P.A.
GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L.
GESAM GAS & LUCE SPA
Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.
Global Energy S.r.l.
GlobalGas S.r.l.
GLOBO ENERGIA
GOLDENERGY SRL
GOPOWER S.R.L.
GPI Trading S.r.l.
GRAN SASSO ENERGIE SRL
GREEN NETWORK S.P.A.
GRITTI GAS S.R.L.
GROSSETO ENERGIA RETI GAS S.P.A.
GRUPPO ENERGIA ITALIA
Gruppo GEA S.p.A.
GRUPPO MIRC S.R.L.
GSA Vendita Gas S.r.l.
HB Trading S.p.A.
HERA COMM MARCHE S.R.L.
Hera Comm Mediterranea S.r.l.
HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
HERA S.P.A.
HERA SPA_EXPIRED
HERA TRADING S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
HSE Italia S.r.l.
Idroel S.p.A.
Idroenergia Scrl
ILLUMIA SPA
IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.
Indecast S.r.l.
INENERGY SRL
INVENT
IREN MERCATO SPA
IRIDE Mercato S.p.A.
Iride Mercato S.p.A. - EX AMGA GENOVA
Iris Isontina S.p.A.
IRIS-ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.P.A.
ISOGAS S.r.l.
ITALCOGIM ENERGIE S.p.A.
ITALIAN GAS SRL
ITALICA ENERGIA SRL
ITALTRADING SPA
JULIA SERVIZI PIU' S.R.L.

KALORGAS SICILIANA SRL
Lavello Gas s.p.A.Comune di Lavello
LENERGIA S.R.L.
LEVIGAS S.P.A.
LIBARNA GAS S.P.A.
LIBERA ENERGIA S.P.A.
LIGURIA GAS SERVICE
LINEA PIU S.P.A.
Lion Energy S.r.l.
LIRENAS GAS & LUCE SPA
LIRENAS TRADING SRL
LORO F.LLI S.P.A
LUCE E GAS ITALIA SRL
LUMENERGIA S.P.A.
LUPATOTINA GAS - VENDITE SRL
LW ENERGY S.R.L.
M.P.MONDINO S.R.L.
MADOGAS NATURAL ENERGY S.R.L.
Marsica Gas S.p.A.
Maxcom Petroli S.p.A.
MAXIMA ITALIA
MAZZOLA BIGNARDI COMMERCIALE SRL
Megastrade S.r.l.
META S.P.A.
Metaedil Com S.r.l.
METAENERGIA SPA
MetaEnergy S.r.l. Unipersonale
METAMER S.R.L.
METAN ALPI SESTRIERE S.P.A.
METANGAS Distribuzione S.r.l.
METANIA S.R.L.
METANO NORD SPA
Metano Nove Vendita Gas S.r.l.
METANODOTTI S.P.A. DIVISIONE COMMERCIALE
Metanodotti S.r.l.
METANOSUD SERVIZI SPA
Metanprogetti S.p.A.
METANSUDGAS SRL
METEMA GESTIONI SRL
MIENERGIE SRL
MIOGAS SRL
MISCOGAS S.r.l.
MIWA ENERGIA
Montelupone Arcalgas Vendita Gas S.r.l.
MPE Energia S.p.A.
MPE ENERGIA S.r.l.
MPE S.p.A. Merloni Progetto Energia_EXPIRED
MULTIUTILITY S.P.A.

Mygas S.r.l.
NEBRODI GAS VENDITA S.R.L.
NELSA GAS
NET S.p.A.
Nocivelli Unoga S.r.l.
Non Disponibile
NORDOVEST ENERGIE SRL
NUOVA ENERGIA ITALIA S.R.L.
NUOVENERGIE SPA
ODOARDO ZECCA S.R.L.
OEKOVOLT Soc. Coop.
Offida Gas S.r.l.
OLIMPIA ENERGIA E GAS SPA
OMEGA POWER SRL IN LIQUIDAZIONE
OMNIA LUCE GAS SRL
ONDA ENERGIA S.R.L.
OPTIMA ITALIA SPA
Orobie Gas & Power S.r.l.
Padania Trading S.r.l.
PALMASOLARE S.R.L.
Pasauello F.lli S.r.l.
PASSUELLO F.LLI S.R.L.
PASUBIO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
Pasubio Servizi S.r.l. Unipersonale
PEZZOLI GAS SRL
PHLOGAS & POWER SRL
PICENOGAS VENDITA S.R.L.
Piemonte Energia S.r.l.
PIEMONTE ENERGY S.R.L.
PLURIENERGIA
PORTO RECANATI GAS S.R.L
Power Energia - Societa' Cooperativa
POWERGAS CLIENTI S.R.L.
Powergas Service S.r.l.
PROTOS GAS SRL
Q8 Quaser S.p.A.
REPOWER VENDITA ITALIA SPA
RESS S.r.l.
RETTAGLIATA GAS E LUCE SPA
Rezia Energia Italia S.p.A.
ROMA GAS & POWER S.P.A.
ROMA OIL COMPANY SRL
ROMAENERGIE S.R.L.
ROTAGAS S.R.L.
ROYAL GROUP SRL
Ruhrgas Aktiengesellschaft
RWE_EXPIRED
S.C.R. - Societa' Commercio e Rappresentanza S.r.l.

S.E.A. SERVIZI ENERGETICI S.R.L.
S.I.E. S.r.l.
S.I.M. S.R.L.
SADEPAN CHIMICA
SADORI RETI S.R.L.
Salerno Energia
SALERNO ENERGIA VENDITE
Salerno Energia Vendite S.u.r.l.
SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L.
San Giorgio Gas S.r.l.
Sangrosvizi S.r.l./Comune di Atessa
SAPIGAS Energia S.r.l.
SATO SERVICE ENERGIA S.R.L.
SCOPPITO ENERGIA S.R.L
SEA ENERGIA SPA
SELGAS S.R.L.
SELTRADE SPA
SER S.r.l.
Serenissima Energia S.r.l.
SERVER.COM S.R.L.
SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOSTENIBILI GIOIA S.P.A. IN SIGLA S.P.E.S. GIOIA S.P.A.
Servizi Vendita Lama S.r.l.
SGM COMMERCIALE S.R.L.
SGR SERVIZI S.P.A.
SHELL ENERGY ITALIA S.R.L.
Shell Italia S.p.A.
SIAM Società Idroelettrica Alto Modenese S.r.l.
Siciliana Carbolio S.p.A.
SICME ENERGY E GAS S.R.L.
SIDIGAS.COM S.R.L.
SILGAS S.R.L.
SIMA ENERGIA
SIME-Comm. S.r.l. Servizi Energia
SIMEGAS VENDITA ENERGIE SRL
SIMP GAS SRL
SINERGAS SPA
Sinergie S.r.l.
SINTEL ENERGIA S.R.L.
SISTEMA ENERGIA ITALIA SRL
SISTEMA GAS & POWER S.R.L.
SKY GAS & POWER
SOC. ELETTRICA LIPARESE S.R.L.
SOCIETA' DI VENDITA MONTE URANO GAS SRL UNIPERSONALE
SOCIETA' FUCINO GAS S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
SOCIETA' MUNICIPALE GAS SURL
SOCIETA' SERVIZI ENERGIA S.R.L.
Socomir S.p.A.
SOCOPLUS

SOENERGY S.R.L.
SOGAS Service S.r.l.
SOGIP TRADE S.R.L.
SOLDOGAS DI SOLDO FRANCESCO C. S.N.C.
SOLGAS S.r.l.
SOMET ENERGIA S.r.l.
Sonatrach Italia S.p.A.
Sondrio gas S.r.l.
SORGENIA S.P.A.
SPEIA S.r.l.
SPIGAS S.R.L.
SPIRIT ENERGIA
STECA ENERGIA SRL
SUISSEGAS ITALIA
SUNTRADING SPA
TEAENERGIA S.R.L
TECNICONSUL ENERGIA
TECNOENERGIA S.R.L.
TERAWATT Italia S.r.l.
Termocontrol S.r.l.
Termozerba 88S.p.A.
Territorio Sviluppo& Sinergia s.r.l.
Tesa Energia S.r.l.
TGE S.r.l.
Tidone Gas Energie S.r.l.
Tifatagas S.r.l.
TOSCANA ENERGIA S.P.A.
Tosco Trading S.r.l.
TRADENERGIA
Trader di default
Travagliato Energia S.r.l.
TRENTA S.P.A.
Trentino Energia S.r.l.
Trentino Trading S.r.l.
TRIBIGAS SRL
UMBRIA ENERGY S.P.A.
Umbria rete S.r.l.
UNI.CO.GE. SRL
UNICOGE S.r.l.
UNION GAS METANO
UNOGAS ENERGIA SPA
UnoGas Freddi S.r.l.
UnoGas Piemonte S.r.l.
UNOGAS S.p.A.
Unogas Toscana S.r.l.
UNOGAS UMBRIA S.R.L.
UTILITA'
V-APES S.r.l.

Valdarnogas Energie S.r.l.
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.
VALLENERGIE SPA
VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.
VEA ENERGIA AMBIENTE SRL
Vea energia e ambiente S.r.l.
VECOGE S.R.L
VELGA SRL
Veneta Vendite S.r.l.
VERDUCCI SERVIZI S.R.L.
VERITAS ENERGIA
VESTINA GAS S.R.L.
VIVIGAS SPA
VUS COM SRL
X3ENERGY S.P.A.
Zippo Gas S.r.l.

N. Proposta: PDTD-2018-695 del 30/08/2018

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Adesione alla Convenzione Intercent-ER
relativa alla fornitura di gas naturale 14-3**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 30/08/2018

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
